

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2034

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PENNACCHINI, SALVI

Presentata il 2 febbraio 1978

Applicazione presso gli uffici giudiziari
dei magistrati fuori ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme dell'ordinamento giudiziario, come è stato già altre volte rilevato, sono ormai inadeguate alle esigenze funzionali dell'amministrazione della giustizia e, di conseguenza, pur essendo auspicabile una revisione globale e coordinata, è stato più volte necessario procedere a riforma di singole parti di esso

Tale necessità si pone anche per le norme che disciplinano il collocamento fuori ruolo, in quanto appare urgente non distogliere integralmente i magistrati che si trovano in tale situazione, sia presso il Ministero di grazia e giustizia che presso altre amministrazioni, dai loro compiti tipici ed esigere che essi diano il loro apporto ai compiti degli uffici giudiziari, mettendoli in condizioni di non interrompere la formazione della loro esperienza professionale anche quando siano stati destinati ad assolvere compiti di natura diversa tale destinazione talvolta è

imposta dalla legge, la quale prevede che determinate funzioni amministrative debbano essere assolte necessariamente da magistrati (cio accade per quelli addetti al Ministero), mentre altre volte deriva dalla valutazione effettuata dal Consiglio superiore il quale, ravvisando la sussistenza di un pubblico interesse, si avvale di un potere ad esso conferito dall'ordinamento e delibera di conferire a taluni magistrati incarichi di particolare delicatezza, per il cui espletamento e necessario una particolare competenza giuridica

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati può essere disposto, ai sensi dell'articolo 210 del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n 12, ovvero a norma dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n 195

La disciplina dettata dalle due norme presenta, però, una profonda differenza che non sembra in alcun modo giustificata

Infatti i magistrati posti fuori ruolo a norma del predetto articolo 210 « possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni della loro qualifica od equiparate, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico stesso », al contrario l'articolo 15 già citato prevede soltanto che quando il magistrato, al quale sia stato conferito un incarico speciale, possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Consiglio superiore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, provvede a destinarlo presso un ufficio giudiziario. Tuttavia poiché tale destinazione, in difetto di una espressa disposizione legislativa, non può essere effettuata in soprannumero, il magistrato dovrebbe occupare un posto dell'organico assegnato all'ufficio

La norma, quindi, non ha avuto applicazione perché è ovvio che negli uffici dei grandi centri giudiziari (gli unici ai quali possono essere destinati magistrati che contemporaneamente assolvono altri incarichi), la mole di lavoro da espletare non consente di assolvere contemporaneamente il normale carico di lavoro giudiziario e le funzioni non giudiziarie.

La disciplina legislativa dovrebbe, quindi, essere rivista estendendo ai magistrati collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 15 della legge del 1958, la disposizione già contenuta nell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario secondo cui essi per esigenze di servizio, possono essere destinati in soprannumero ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'innovazione che si propone e quindi costituita esclusivamente dalla previsione di tale destinazione in soprannumero alla pianta organica del singolo ufficio giudiziario, giacché l'articolo 15 già ammette il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie e non giudiziarie.

La differenziazione di disciplina rispetto all'articolo 210 non ha, invero un fondamento razionale e non riflette alcuna esigenza dell'ordinamento dovendosi attri-

buire soltanto al mancato coordinamento di disposizioni emanate in tempi diversi ed alla inadeguata formulazione dell'articolo 15 che, pur avendo previsto l'ipotesi dell'esercizio contestuale delle due funzioni, ha ommesso di precisare che la destinazione deve essere effettuata in soprannumero.

La revisione delle norme risponde pertanto ad un interesse pubblico ed appare estremamente opportuna, infatti all'amministrazione della giustizia sarebbe molto utile usufruire, in soprannumero, dell'opera dei magistrati collocati fuori ruolo, in quanto le loro prestazioni, aggiungendosi a quelle dei magistrati previsti dalle piante organiche, concorrerebbero ad aumentare il numero degli affari trattati.

Il secondo motivo cui si è già accennato che consiglia l'adozione della norma suggerita e costituito dalla opportunità che i magistrati non cessino interamente di esercitare le funzioni giurisdizionali che sono loro proprie e che giustificano il particolare *status* ad essi conferito, data, infatti, l'attuale inesistenza di limiti temporali alla permanenza in posizione di fuori ruolo, e possibile raggiungere le più alte qualifiche previste dall'ordinamento giudiziario anche quando il servizio sia stato svolto per moltissimi anni in uffici amministrativi del Ministero di grazia e giustizia o di altre amministrazioni.

L'adozione della norma indipendentemente dalla riforma organica dell'ordinamento giudiziario, appare opportuna, non solo perché il suo contenuto è estremamente circoscritto e la revisione dell'ordinamento giudiziario non appare di prossima realizzazione, ma soprattutto perché appaiono degne di immediata tutela entrambe le esigenze che essa intende garantire quella di aumentare il numero dei magistrati disponibili presso gli uffici giudiziari per fronteggiare le esigenze di lavoro a tutti note e l'altra di evitare che la formazione professionale del magistrato subisca interruzioni di notevole consistenza.

Si soggiunge che per i magistrati del Consiglio di Stato sussiste già una analo-

ga disposizione nell'articolo 6, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto legge 26 giugno 1924, n 1054, (modificato dal regio decreto-legge 21 agosto 1931, n 1030) il quale dispone « i consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Presidente del Consiglio udito il parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità »

Ulteriore norma, che consente ai magistrati ordinari lo espletamento delle funzioni giudiziarie contemporaneamente a funzioni di altra natura, e quella contenuta nella legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura che attribuisce ai suoi membri tale facoltà

L'innovazione che si propone e, quindi, tutt'altro che nuova per il nostro ordinamento ed elimina una discrasia che non ha alcun logico fondamento

Si è predisposta, pertanto, l'unità norma che detta una disciplina unica della materia sulla base di quanto disposto dall'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, essa dispone, pertanto, che tutti i magistrati collocati fuori ruolo possono essere temporaneamente destinati in soprannumero ad esercitare funzioni giudiziarie

La destinazione viene disposta dal Consiglio superiore della magistratura con il consenso degli interessati e previo nulla osta dei capi degli uffici amministrativi ed in particolare di quelli del Ministero di grazia e giustizia perché, nei casi in cui la presenza di taluni magistrati debba essere continua, i capi degli uffici possono rifiutare il nulla osta

La norma che si propone non importa per l'erario alcun onere finanziario

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il terzo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n 12, modificato dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1977, n 908, è sostituito dai seguenti

« I magistrati posti fuori ruolo, ai sensi dei precedenti commi e dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n 195, possono essere temporaneamente destinati in soprannumero ad esercitare le funzioni giudiziarie, nella sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato e compatibilmente con l'incarico stesso

La destinazione viene disposta dal Consiglio superiore della magistratura a domanda degli interessati e previo nulla osta dei capi degli uffici amministrativi presso cui i magistrati sono addetti »